



**La malattia nel lavoro.
Guida sindacale, per non rimanere "ostaggi".
I comportamenti da seguire.**

Roma 13 Maggio 2014

La disposizione contrattuale (Ccnl Poste Italiane 14 aprile 2011)

- I. Il lavoratore non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto ed alla corresponsione dell'intera retribuzione fissa per un periodo di mesi dodici. I periodi di malattia che intervengano con intervalli inferiori a trenta giorni si sommano ai fini della maturazione del predetto periodo di dodici mesi. Nel computo del periodo di dodici mesi, non si tiene conto delle assenze dovute alle seguenti patologie di particolare gravità: la malattia oncologica, la sclerosi multipla, la distrofia muscolare, la sindrome da immunodeficienza acquisita, il trapianto di organi vitali, i trattamenti dialitici per insufficienza renale cronica e cirrosi epatica in fase di scompenso, la miastenia *gravis*, la sclerosi laterale amiotrofica, il morbo di Parkinson in fase avanzata, il diabete mellito complicato (ulcere trofiche importanti, vasculopatie periferiche gravi e neuropatie gravi), il morbo di Cooley in forma severa, la polimiosite in forma severa e invalidante. In tali casi la retribuzione e la conservazione del posto spettano loro fino al limite massimo di ventiquattro mesi, salvo quanto previsto al successivo comma. Le Parti si riservano di integrare l'elencazione tassativa delle patologie di particolare gravità di cui al presente comma, inserendo ulteriori ipotesi di patologie di particolare gravità.
- II. Il diritto alla conservazione del posto cessa quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di ventiquattro mesi di assenza entro l'arco massimo di quarantotto mesi consecutivi. I termini si computano dal primo giorno del primo periodo di assenza per malattia. Durante il predetto periodo di conservazione del posto di lavoro, al lavoratore verrà corrisposto un importo pari all'intera retribuzione fissa per un periodo complessivo di 18 mesi.
- III. Superati i periodi previsti dai precedenti commi al lavoratore che ne faccia richiesta, perdurando lo stato di malattia, verrà concesso un periodo di aspettativa della durata massima di 12 mesi, senza decorrenza dell'anzianità e senza corresponsione della retribuzione.
- IV. Trascorsi i periodi di assenza previsti dai precedenti commi, la Società potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso.
- V. **L'assenza per malattia deve essere comunicata alla Società immediatamente e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno stesso in cui si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, salva l'ipotesi di comprovato impedimento.**
- VI. **Il lavoratore è tenuto ad inviare la relativa certificazione medica o il relativo attestato di malattia di giustificazione entro due giorni dall'inizio della malattia o della eventuale prosecuzione della stessa (* dal 14 settembre 2011 è entrata in vigore la procedura di trasmissione telematica dei certificati medici). Nel computo del predetto termine non si considerano i giorni festivi.**
- VII. La Società ha diritto di disporre visite mediche di controllo dello stato di malattia ai sensi dell'art. 5 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e delle ulteriori disposizioni vigenti in materia. Qualora il lavoratore durante l'assenza debba, per particolari motivi, risiedere in luogo diverso da quello reso noto alla Società, ne dovrà dare preventiva comunicazione scritta, precisando l'indirizzo di temporanea reperibilità.
- VIII. **Il lavoratore assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro, in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19. Il lavoratore, che durante tali fasce orarie debba assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, è tenuto a darne preventiva comunicazione alla Società.**
- IX. Il constatato mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi sopra indicati comporta la perdita del trattamento di malattia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ed è sanzionabile con l'applicazione di provvedimento disciplinare.
- X. La fruizione delle cure termali avviene nel rispetto della vigente normativa di legge e, comunque, durante il periodo di riposo per ferie.

In Poste Italiane, in luogo di quanto previsto dal CCNL del 14.04.2011, adesso c'è l'obbligo di comunicare all'Azienda (*focal point*) il numero identificativo del certificato rilasciato dal medico curante, entro due giorni dall'inizio della malattia o dalla sua prosecuzione, utilizzando le medesime modalità già impiegate per l'invio del certificato medico. (*comunicazione diretta, oppure l'invio tramite fax o spedizione tramite il servizio di posta raccomandata, entro due giorni dalla data di inizio della malattia. Nel caso che trattasi di certificazione cartacea vige la formulazione contrattuale della consegna materiale del certificato da parte dello stesso lavoratore o persona di sua fiducia alla struttura/ufficio di appartenenza*). E' opportuno che il lavoratore, salvo il caso di consegna diretta, si assicuri sempre tramite telefonata dell'avvenuta ricezione della certificazione inviata.



In caso di malattia durante il rapporto di lavoro

In caso di malattia il lavoratore dipendente è obbligato, entro l'inizio dell'orario di lavoro, ad informare il suo datore di lavoro dell'impossibilità di presentarsi in servizio, fatta salva l'ipotesi rara di un comprovato impedimento, tale dimostrabile nel caso di contestazione disciplinare e della conseguente perdita del trattamento di malattia.

Il lavoratore dipendente è obbligato a farsi certificare tempestivamente dal medico curante lo stato di malattia insorta con le modalità previste (ricezione telematica del certificato di malattia) che ha sostituito i certificati cartacei; nella pratica il medico attesta lo stato di malattia del lavoratore inviando telematicamente (entro 24 ore dalla visita) all'INPS il certificato predisposto e comunica al lavoratore - paziente il numero di protocollo della trasmissione. Il lavoratore ha l'obbligo di accertarsi che i dati utilizzati dal medico siano esatti e nel caso che l'indirizzo ove sta risiedendo sia diverso dalla sua residenza o domicilio abituale già noti al suo datore di lavoro, lo comunica al medico chiedendo che ne venga fatta espressa menzione nel certificato, declinando l'indirizzo completo, affinché possa essere reperibile in caso di visita fiscale. Il lavoratore, oltre ad informare il suo datore di lavoro dell'assenza per malattia ha l'obbligo di comunicargli il numero di protocollo della trasmissione del certificato, rilasciatogli dal medico (nel caso dell'impossibilità da parte del medico del SS.NN. di effettuare la procedura telematica di trasmissione del certificato all'Inps, o che trattasi di medico libero professionista, subentra la vecchia procedura che prevede il rilascio del certificato in forma cartacea, cfr. punto VI del ccnl sopra evidenziato). Il lavoratore ha l'obbligo di ricorrere alla certificazione della malattia

insorta anche nelle giornate di sabato e festivi, ricorrendo al servizio di continuità assistenziale del SS.NN. (*ex guardia medica*) presente in ogni ASL che potrà certificare fino a tre giornate di malattia.

Il medico di fiducia del SS.NN. in ogni caso non può certificare malattie insorte oltre 1 giorno precedente a quello di rilascio del certificato, nel caso di malattia insorta in giornata festiva e del mancato ricorso al competente servizio di continuità assistenziale dell'A.S.L.

E' utile che ogni lavoratore conosca la modalità utile per potere contattare il servizio di continuità assistenziale ASL nelle giornate festive, presente in ciascuna struttura sanitaria, che viene usualmente pubblicata in ogni studio medico, prendendone debitamente nota.

Infine è opportuno ed ogni lavoratore ne ha facoltà (*trattasi di cosa poco nota*) che lo stesso richieda al medico del SS.NN. cui fa ricorso la copia cartacea del certificato predisposto e dell'attestato di malattia, eventualmente presso la propria casella postale e_mail, nel caso della certificazione dello stato di malattia e dell'assenza dal lavoro.

La correttezza dei dati contenuti nelle certificazioni e l'indirizzo della reperibilità per la visita fiscale sono oneri dovuti da ogni lavoratore, motivo per cui è auspicabile farsi rilasciare copie degli atti come sopra indicato, facendone espressa richiesta al medico curante, che non potrà esimersi dal rilasciarli).

Nel caso in cui il lavoratore dipendente debba assentarsi per malattie dovute per visite, terapie, prestazioni specialistiche oppure per esami diagnostici non rinviabili al di fuori dall'orario di lavoro svolto, l'assenza deve sempre essere giustificata mediante l'attestazione (*contenente l'indicazione dell'arco temporale dell'assenza dal domicilio*) rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria cui si è fatto ricorso, prodotta in forma cartacea, della quale il datore di lavoro potrà fare richiesta: ciò varrà sia nel caso che trattasi di inizio della malattia, sia nel caso in cui, durante l'arco di una malattia già certificata, ci si debba assentare dal domicilio comunicato per l'eventuale visita medica di controllo fiscale, per un arco di tempo coincidente con quello assegnato per la reperibilità.



Dati obbligatori contenuti in un certificato di malattia: Codice fiscale del lavoratore - Residenza o domicilio abituale - Eventuale domicilio di reperibilità durante la malattia - Codice di diagnosi - Data dichiarata di inizio malattia, data di rilascio del certificato, data presunta di fine dell'evento e, nei casi previsti, data di prosecuzione o ricaduta - Modalità ambulatoriale o domiciliare della visita eseguita.

L'attestato telematico di malattia si compone di:

- Attestato di malattia per il datore di lavoro, privo di diagnosi
- Certificato di malattia, contenente la diagnosi, utile all'Inps per il controllo dell'evento morboso

Adempimenti obbligatori per le visite mediche fiscali

È fatto obbligo e costituisce onere di ogni lavoratore dipendente, rendersi reperibili per gli accertamenti medico fiscali, per i quali valgono le fasce orarie previste e contenute in ogni CCNL (*potrebbero variare in relazione alla tipologia contrattuale*) che nel caso dei dipendenti di Poste Italiane risultano essere contenute nell'arco di tempo compreso fra le ore 10 e le 12 e dalle ore 17 alle 19 tutti i giorni (*sabato e festivi compresi*). Tali visite o controlli medici vengono predisposti dall'INPS oppure dal datore di lavoro, per accertare l'effettiva sussistenza dello stato di malattia dei dipendenti assenti dal lavoro, impediti a causa di un evento morboso sopraggiunto. L'assenza del dipendente dal domicilio indicato quale reperibilità, durante lo stato di malattia, comporta la perdita del trattamento di malattia stesso e di norma causa l'avvio di un procedimento disciplinare sanzionatorio da parte del datore di lavoro, che difficilmente troverà una giustificazione, salvo l'esistenza di concrete, reali, indifferibili ed improcrastinabili esigenze di forza maggiore (*vigono per questo innumerevoli sentenze di vario grado e fino al massimo livello*). Il lavoratore dipendente è obbligato a rendere concretamente possibile l'accertamento della visita medica fiscale, fornendo tutti gli estremi utili e necessari per identificarne il luogo (*indirizzo dettagliato della località, frazione, indirizzo, scala, interno, presenza di portineria, indicazione del campanello / citofono, ecc...*). In tali circostanze, l'onere di giustificare l'assenza all'esito del controllo fiscale spetta al lavoratore, che prenderà conoscenza dell'avvenuto tentativo di accertamento della visita fiscale, tramite l'invito che il medico è obbligato a lasciare (*anche nella cassetta delle lettere*), affinché lo stesso si presenti alla visita ambulatoriale il primo giorno successivo non festivo. Le innumerevoli sentenze intervenute sul tema hanno sempre evidenziato l'onere del lavoratore ad un comportamento da "*buon padre di famiglia*", scrupoloso, diligente.

Nei casi di inabilità conseguente ad infortunio sul lavoro non c'è obbligo di reperibilità, poiché la stessa è circoscritta alle malattie ordinarie.

L'esenzione dall'obbligo della reperibilità al domicilio, spetta in caso di ricoveri ospedalieri del lavoratore, mentre nei casi di cure mediche presso centri medici/ambulatori ecc. occorre che il lavoratore preavvisi la sua assenza dal luogo deputato alla reperibilità. Il lavoratore, ove intervenga l'assoluta necessità di assentarsi dalla residenza o domicilio indicati come reperibilità durante la malattia, dovrà tempestivamente informarne per tempo il datore di lavoro, affinché questi possa a sua volta comunicarla al medico fiscale, per evitare che si svolga l'accertamento durante l'assenza, ovviamente dovuta a causa di forza maggiore, non rinviabile, né altrimenti procrastinabile (*occorre l'esistenza di una valida e comprovata ragione socialmente apprezzabile*).

Le cause di forza maggiore dovranno essere sempre supportate dall'accantonamento delle opportune attestazioni che ne comprovino l'esistenza (*esami medici non rinviabili, cure mediche non procrastinabili, ecc...*) utili nel caso in cui insorga un conflitto con la parte datoriale o si sia risultati assenti alla visita medica di controllo.

Nel corso della visita medica fiscale il medico accertatore verifica la presenza del lavoratore dipendente presso il luogo deputato per la sua reperibilità, ne verifica lo stato di malattia, indica l'arco di tempo autorizzato per la durata della prognosi di malattia,

compila il referto medico in tre copie e ritira la firma sul medesimo del lavoratore, consegnandogli copia dello stesso, ciò determina l'accettazione dell'esito della visita per il successivo rientro al lavoro.

La modalità di effettuazione della visita medica di controllo prevede che il medico debba esibire il tesserino dell'ordine dei medici o di riconoscimento e l'identificazione del lavoratore interessato (*normalmente le visite non prevedono la presenza di terzi*); il medico può effettuare una visita dell'assicurato (*circoscritta agli apparati interessati*), non esprimendo valutazioni sulla diagnosi prescritta dal medico curante, può risultare utile che il lavoratore esibisca al medico fiscale il certificato rilasciato dal medico di famiglia.

Nel caso di rifiuto della prognosi da parte del lavoratore, questi può rifiutarsi di firmare il modulo dell'accertamento ed annotarvi le sue osservazioni, contestando l'esito della visita domiciliare (circ. Inps 5.1.1995, n. 7) e ciò comporterà che il lavoratore sarà contestualmente invitato dal medico fiscale - che lo annoterà esplicitamente sul referto, con controfirma dell'interessato - alla successiva visita ambulatoriale presso il G.D. dell'INPS nel primo giorno utile successivo.



Il trattamento della malattia

In caso di malattia, il lavoratore (assicurato INPS) colpito da un evento morboso che impedisca lo svolgimento del suo lavoro beneficia dei trattamenti previsti a tale titolo. Lo stato di malattia accertata comporta la legittimità all'assenza, senza che il datore di lavoro possa opporvi il rifiuto. Il lavoratore riceverà per le giornate di assenza di malattia la sua retribuzione ed avrà assicurato il mantenimento del posto. La malattia è caratterizzata dall'accertamento della prognosi della sua durata, nel caso della prosecuzione di un evento morboso il medico curante deve farne espressa indicazione nella compilazione del certificato (*non sono coperti dall'indennità economica spettante i giorni di ritardo compresi fra la prognosi precedente e quella della certificazione successiva, fatto salvo il giorno immediatamente precedente*). Qualora succedano due certificazioni intervallati da giornate festive oppure sabato e domenica i due periodi possono costituire un unico evento morboso.

L'indennità di malattia spetta dopo tre giorni dal suo inizio (*periodo di carenza non indennizzabile*) quindi dal quarto giorno in poi, mentre la "carenza" non si applica per le ricadute dello stesso evento morboso ricorrenti entro i 30 giorni successivi dall'inizio del primo evento, inoltre nel caso di continuazione della malattia si riconosce valido anche il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio del certificato (*circolare Inps 147/1996*), a tal fine il lavoratore può prendere cognizione di quanto espressamente previsto nell'attestato compilato dal medico curante che prevede le tre voci di "Inizio", "Continuazione", "Ricaduta" (*cfr. allegato*).

I lavoratori dipendenti, in caso di malattia certificata, ricevono dal datore di lavoro l'indennità prevista, quest'ultimo effettuerà i conguagli degli importi pagati con i contributi dovuti all'INPS (*fanno eccezione alcune categorie di lavoratori es. agricoli, stagionali, ecc... per cui provvede direttamente l'INPS*).

Ciascun lavoratore può consultare i propri certificati di malattia registrandosi nel sito dell'INPS www.inps.it inserendo il proprio codice fiscale ed il numero di protocollo dei certificati da consultare, fornitigli dal medico curante, traendone copia o chiedendone contestualmente l'invio nella propria casella elettronica di posta.



RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI PER MALATTIA.

Lavoratore:

- Comunicare tempestivamente l'inizio malattia al datore di lavoro (*al proprio referente diretto oppure seguendo le indicazioni contrattuali*) attraverso una comunicazione telefonica e per ottenere la facoltà di prova accompagnando la stessa con una comunicazione cartacea (*telegramma o fax*).
- Farsi visitare dal medico del SS.NN (*medico curante*), ricevere numero di protocollo del certificato medico compilato, eventualmente chiedere copia dello stesso oppure l'invio nella propria casella di posta e comunicare il numero di protocollo ricevuto al proprio datore di lavoro che eseguirà le sue incombenze (*cfr. CCNL di riferimento*).
- Indicare espressamente l'indirizzo preciso della reperibilità durante la malattia sia al datore di lavoro, sia al medico curante che ne farà menzione nel certificato di malattia.
- Rendersi sempre reperibile nel luogo previsto durante le fasce orarie ogni giorno (*compresi i festivi*).
- Agevolare la visita fiscale, prendere visione del certificato fiscale compilato dal medico incaricato del controllo, firmare lo stesso per accettazione visionando i termini della prognosi, quindi l'effettivo giorno di ripresa del servizio, eventualmente opporvi osservazioni scritte e nel caso di un eventuale rifiuto della prognosi escludere la firma di accettazione e chiedere la visita presso l'Organo superiore deputato; con l'accettazione dell'esito della visita, ritirare copia del certificato compilato dal medico fiscale.
- Riprendere servizio dopo la scadenza della prognosi, od in caso di mancata guarigione seguire le procedure per accertare che la successiva certificazione riporti l'esatta dicitura di "Continuazione", oppure "Ricaduta" a giudizio del medico curante.
- Avverso i provvedimenti INPS ritenuti illegittimi relativi ad accertamenti di malattia è necessario opporre ricorso con le dovute tempistiche (*procedura ON LINE nel sito dell'Inps, oppure tramite i Patronati*).

ALLEGATO A

Certificato di malattia telematico				Copia cartacea per il lavoratore	
Protocollo		Data rilascio		Luogo	
Rettificazione del certificato protocollo					
DATI DEL MEDICO					
Cognome e nome		Cod. Reg.		ASL	
DATI PROGNOSI					
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal					
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il					
Trattasi di:		Inizio		Continuazione	
Visita:		Ambulatoriale		Domiciliare	
DATI DIAGNOSI					
Cod. Nosologico					
Diagnosi					
DATI DEL LAVORATORE					
<i>ANAGRAFICI</i>					
Cognome		Nome		C.F.	
Nato/a il		a (Comune o Stato estero)		Provincia	
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>					
In via/piazza				n.	
Comune		CAP		Provincia	
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>					
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)					
In via/piazza				n.	
Comune		CAP		Provincia	
<i>Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009</i>					

Allegato B

Attestato di malattia telematico				Copia cartacea per il datore di lavoro	
Protocollo		Data rilascio		Luogo	
Rettificazione del certificato protocollo					
DATI DEL MEDICO					
Cognome e nome		Cod. Reg.		ASL	
DATI PROGNOSI					
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal					
Viene assegnata prognosi clinica a tutto il					
Trattasi di:		Inizio		Continuazione	
Visita:		Ambulatoriale		Domiciliare	
DATI DEL LAVORATORE					
<i>ANAGRAFICI</i>					
Cognome		Nome		C.F.	
Nato/a il		a (Comune o Stato estero)		Provincia	
<i>RESIDENZA O DOMICILIO ABITUALE</i>					
In via/piazza				n.	
Comune		CAP		Provincia	
<i>REPERIBILITÀ DURANTE LA MALATTIA (dati da indicare solo se diversi da quelli di residenza riportati sopra)</i>					
Nominativo indicato presso l'abitazione (se diverso dal proprio)					
In via/piazza				n.	
Comune		CAP		Provincia	
<i>Rilasciato ai sensi del DPCM 26 marzo 2008 e del Dlgs n.150/2009</i>					

10A03028

